

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica di alcuni articoli della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)

del 4 novembre 2013

Con la presente iniziativa parlamentare si propone la modifica di alcuni articoli della LEDP.

Art. 70 - Vacanza e successione: a) nelle elezioni con il sistema proporzionale

¹Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato del gruppo cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.

²Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, ~~il Consiglio di Stato o il Municipio per le elezioni comunali assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.~~

³~~I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.~~

⁴~~Si fa luogo a votazione quando vengono proposti più candidati da parte dei proponenti, o se la proposta non è sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti.~~

⁵~~Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione si procede alla presentazione delle candidature come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio o dal Consiglio di Stato.~~

Art. 74 - Facoltà di designazione dopo la ripartizione

¹~~Se una lista contiene un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che le spettano, i proponenti della lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono completarla fino al numero di seggi che le sono stati assegnati entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati con atto da inoltrare al presidente dell'ufficio cantonale di accertamento accompagnato dall'adesione scritta dei nuovi candidati.~~

²~~Il presidente procede all'esame della notifica come nel caso di deposito di una lista e alla proclamazione degli eletti secondo le norme che regolano l'elezione tacita.~~

³~~Se non si intendesse o non si potesse completare la lista, si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 78.~~

Art. 77 - Subingresso di deputati

¹In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti nel circondario, se il sostituendo era stato assegnato al circondario, ed il primo dei candidati subentranti cantonali, se il sostituendo era candidato cantonale.

²Se l'elenco dei subentranti nel circondario è esaurito, si proclama eletto il primo dei candidati cantonali subentranti; se tutti i candidati cantonali sono stati proclamati eletti, **spetta al gruppo di designare il subentrante si procede all'elezione complementare conformemente a quanto stabilito dall'art. 78 (nuovo).**

³Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Art. 78 - Elezione in difetto di subentranti

In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all'elezione complementare ritenuto che:

- a) l'elezione complementare di un solo deputato avviene a maggioranza assoluta;
- b) l'elezione complementare di due o più deputati, avviene secondo le norme relative alle elezioni generali con l'inflessione che il quoziente, in tal caso, è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei deputati da eleggere più uno, e che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente.

Art. 79 - Elezione tacita

In caso di elezione tacita i candidati sono proclamati eletti in seduta pubblica dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.

Matteo Pronzini